

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 21 giugno 2018)

Relatore di maggioranza: FABIO URBINATI
Relatore di minoranza: PIERGIORGIO FABBRI

sulla proposta di legge n. 141

a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Traversini, Malaigia,
Busilacchi, Celani, Rapa, Talè, Urbinati

presentata in data 26 maggio 2017

PROMOZIONE DI NEGOZI DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA

Testo proposto**Art. 1**
(Principi e finalità)

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile dei prodotti da parte dei cittadini, quale strumento di promozione del benessere psicofisico e sociale, e di sostenibilità economica ed ambientale.

2. La Regione, ispirandosi ai principi europei della cosiddetta “economia circolare”, promuove la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, facilitando la cooperazione tra i settori della progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti, nonché mediante il raccordo con gli enti locali nella gestione dei rifiuti.

Art. 2*(Negozii di vendita di prodotti sfusi e alla spina)*

1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, promuove la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina.

2. Tali negozi garantiscono un'adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti venduti, in particolare per le produzioni di qualità, biologiche, naturali e da filiera corta, nonché sulla trasparenza dei prezzi.

3. Per prodotti sfusi si intendono i prodotti la cui vendita in modalità sfusa o alla spina è espressamente prevista dalla rispettiva normativa di settore.

Art. 3*(Incentivazione alla diffusione dei negozi di prodotti sfusi e alla spina)*

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta del 70 per cento rispetto al corrispondente valore di settore, per i negozi che provvedano alla vendita di tipologie di prodotti sfusi e alla spina in percentuale superiore al 50 per cento del totale delle tipologie di prodotti venduti.

2. La Regione, per realizzare i principi e le finalità di cui all'articolo 1, stipula appositi accordi di programma con enti locali ed associazioni di categoria al fine di individuare strumenti di incentivazione alla diffusione dei negozi di prodotti sfusi e alla spina.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Principi e finalità)

1. *Identico*

2. La Regione, ispirandosi ai principi **del Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare** europei della cosiddetta “economia circolare”, promuove la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, facilitando la cooperazione tra i settori della progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti, nonché mediante il raccordo con gli enti locali nella gestione dei rifiuti.

Art. 2*(Negozii di vendita di prodotti sfusi e alla spina)*

Identico

Art. 3~~*(Incentivazione alla diffusione dei negozi di prodotti sfusi e alla spina)*~~***(Funzioni della Regione)***

1. La Regione concede contributi per l'apertura di nuovi negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina o per la realizzazione di punti vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali già esistenti; a tal fine, la Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno precedente, adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, un programma annuale degli interventi, con il quale sono individuati, in particolare:

- a) la tipologia di investimenti che si intende sostenere, con l'indicazione delle relative spese ammissibili;**
- b) le modalità attuative;**
- c) le risorse disponibili;**
- d) idonee iniziative di educazione, formazione e divulgazione sui contenuti e sulle finalità di questa legge.**

Art. 4

(Istituzione dell'elenco regionale dei negozi di prodotti sfusi e alla spina)

1. La Regione istituisce, presso l'Assessorato regionale competente, l'elenco dei "Negozi di prodotti sfusi e alla spina della Regione Marche" suddiviso per provincia e città e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet.

2. La Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce, in particolare:

- a) i requisiti dei negozi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1;
- b) i controlli da effettuare nei negozi iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
- c) le campagne di informazione e sensibilizzazione anche on-line sui siti istituzionali della Regione e degli enti locali, dirette a promuovere la diffusione di tale tipologia di negozi.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'applicazione dell'articolo 3 di questa legge deriva un minore gettito IRAP stimato in euro 10.000,00, per l'anno 2017, computato nello stan-

2. Gli interventi sono adottati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 4

(Istituzione dell'elenco del registro regionale dei negozi di prodotti sfusi e alla spina)

1. La Regione istituisce, presso l'Assessorato regionale competente, ~~l'elenco~~ **il registro** dei "Negozi di prodotti sfusi e alla spina della Regione Marche" suddiviso per provincia e città e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet.

2. Con propria deliberazione, previo parere della competente Commissione assembleare, la Giunta regionale definisce, in particolare:

- a) i requisiti dei negozi per l'iscrizione ~~all'elenco~~ **nel registro** di cui al comma 1;
- b) i controlli da effettuare nei negozi iscritti ~~nell'elenco~~ **nel registro** di cui al comma 1;
- c) *identica*

Art. 4 bis

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per favorire l'utilizzo di prodotti alla spina. A tal fine, con riferimento al programma annuale previsto dall'articolo 3, la relazione illustra per ogni progetto realizzato:

- a) la tipologia di investimenti attivati;
- b) l'indicazione della tipologia e delle quantità di prodotto alla spina commercializzato;
- c) l'indicazione della riduzione degli imballaggi derivante dall'utilizzo dei prodotti alla spina, per settore merceologico;
- d) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 5.000,00 e per ciascuno degli anni 2019 e 2020 la spesa di euro 50.000,00.

ziamento iscritto al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” a cui si fa fronte mediante contestuale riduzione dello stanziamento della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 01 “Organi istituzionali”, relativo alla l.r. 51/1997, autorizzato con l.r. 36/2016 (Bilancio di previsione 2017/2019).

2. Agli altri maggiori oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, valutati in euro 10.000,00 per l'anno 2017, si provvede con le risorse iscritte nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio – reti distributive – tutela del consumatore”, del bilancio di previsione 2017/2019, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo la dotazione della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 01 “Organi istituzionali”, relativa alla l.r. 51/1997, autorizzata con l.r. 36/2016 (Bilancio di previsione 2017/2019).

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori”, del bilancio di previsione 2018/2020.

3. Per gli anni successivi si provvede con le risorse regionali autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 5 bis
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta il programma annuale previsto all'articolo 3 e le disposizioni per l'istituzione del registro disciplinato all'articolo 4 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.